



## Raccolta della giurisprudenza

### Causa C-11/11

#### **Air France contro Heinz-Gerke Folkerts e Luz-Tereza Folkerts**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articoli 6 e 7 — Volo con una o più coincidenze — Riscontro di un ritardo all'arrivo alla destinazione finale — Ritardo di durata pari o superiore a tre ore — Diritto dei passeggeri a compensazione pecuniaria»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 febbraio 2013

1. *Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo — Applicabilità in caso di ritardo significativo*

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 5, § 1, c), iii), 6 e 7]

2. *Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo — Volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dal regolamento ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto — Inclusione — Subordinazione del diritto a compensazione pecuniaria all'esistenza di un ritardo alla partenza del volo — Esclusione*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. 6 e 7)

3. *Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Obiettivo*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, primo considerando)

4. *Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo — Esonero dall'obbligo di compensazione — Presupposto — Circostanze eccezionali — Nozione*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, quindicesimo considerando e art. 5, § 3)

1. V. il testo della decisione.

(v. punto 32)

2. L'articolo 7 del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, dev'essere interpretato nel senso che, in forza di detto articolo, il passeggero di un volo con una o più coincidenze che sia stato ritardato alla partenza per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dall'articolo 6 di detto regolamento, ma che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, dato che detta compensazione non è subordinata all'esistenza di un ritardo alla partenza e, di conseguenza, al rispetto dei presupposti stabiliti da detto articolo 6.

Infatti, in caso di volo con una o più coincidenze, ai fini della compensazione pecuniaria forfetaria prevista dall'articolo 7 del regolamento n. 261/2004 è determinante soltanto il ritardo riscontrato rispetto all'orario d'arrivo previsto alla destinazione finale, da intendersi come la destinazione dell'ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero di cui trattasi. La soluzione opposta costituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata, dal momento che si perverrebbe a considerare diversamente i passeggeri di voli con ritardo all'arrivo alla loro destinazione finale di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, a seconda del fatto che il ritardo del loro volo rispetto all'orario di partenza previsto abbia o meno superato i limiti stabiliti dall'articolo 6 del regolamento n. 261/2004, e ciò benché il loro disagio risultante da una perdita di tempo irreversibile sia identico.

(v. punti 35, 39, 47 e dispositivo)

3. V. il testo della decisione.

(v. punti 42, 46)

4. V. il testo della decisione.

(v. punto 43)